

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

Deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 33/18 del 01/02/2018

OGGETTO: Rinnovo piano triennale amministrazione trasparente 2018/2020

Il giorno 1 febbraio 2018, alle ore 10 in Palermo, presso la sede dell'Ordine in Via G. M. Pernice n.5, si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, ed ha adottato la presente Delibera.

Consiglieri presenti

Giardina Fulvio	P	Bracco Massimiliano	P	Infurchia Giuseppe	P
Postorino Antonella	P	Catania Nicolay	P	Marotta Susanna	P
Tinti Barraja Sonia	P	Caminita Dario	P	Smirni Daniela	P
Chianese Rita	P	Castriciano Giuseppina	P	Spitale Giuseppe	P
Barretta Angelo	P	D'Agostino Gaetana	P	Zitelli Graziella P.	P

Il Consiglio Regionale dell'Ordine

Premesso

Che anche alla luce di quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, modificato alla luce del D. Lgs 97/2016, nel quale sono state individuate specifiche aree di rischio per gli ordini professionali, s rende necessario adottare un piano Triennale Anticorruzione per il triennio 2018/2020 che integri il precedente;

Considerato

Che il Responsabile della Trasparenza Dott.ssa Susanna Marotta, ha illustrato ai consiglieri il Piano Triennale allegato alla presente delibera;

che il Consiglio condivide il contenuto del menzionato piano ed i principi generali in esso illustrati;

All'unanimità

Delibera

Di adottare il piano Triennale Anticorruzione 2018/2020 allegato alle presente delibera;

Si demanda alla segreteria l'incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

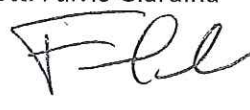
Il Segretario

Dott.ssa Antonella Postorino



Il Presidente

Dott. Fulvio Giardina



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020

Alla luce del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (così come modificato dal D. lgs 97/16)



Alla luce di quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, modificato alla luce del D. Lgs 97/2016, si rende necessario procedere alla integrazione del Piano Triennale già approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana.

Nel piano nazionale vengono emanate disposizioni specifiche per Ordini e Collegi professionali.

1. Responsabile della prevenzione della corruzione e adozione del PTPC e di misure di prevenzione della corruzione

1.1 Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

In mancanza di dirigenti nella pianta organica dell'Ordine, via residuale, il RPCT è stata nominata la Dott.ssa Susanna Marotta, Consigliere eletto, privo di deleghe gestionali.

1.2 Predisposizione del PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione

L'Ordine non ha adottato modelli ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ritenendo sufficienti, le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno dell'ente previste nel PTPC già adottato.

1.3 Organo che adotta il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione

Secondo quanto previsto dalla L.190/2012 il PTPC è adottato dall'organo di indirizzo (art. 1, co. 8).

Negli ordini e nei collegi professionali, l'organo in questione è individuato nel Consiglio. Questa indicazione rileva anche ai fini dell'eventuale potere sanzionatorio che ANAC può esercitare ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014.

2. Esemplificazione di aree di rischio specifiche negli ordini e collegi professionali

Il PNA individua tre macro aree di rischio specifiche per ordini e collegi professionali

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio si riportano di seguito un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione e delle misure che verranno adottate nel corso del triennio di riferimento.

2.1 Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si è concentrata l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di



prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

Processo	Possibili rischi	Misure da adottare
esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (ECM) agli iscritti;	alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;	controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti
vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali	mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;	
organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali	mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;	introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dell'Ordine preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
	mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;	
	inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.	controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione

2.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.



Tuttavia, l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, alla luce di quanto sopra non ritiene di rilasciare pareri di congruità.

2.3 Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Possibili rischi	Misure da adottare
nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.	adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Chiarita la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile, secondo quanto già rilevato in premessa, ci si riserva di integrare quanto già previsto nel PPTC approvato, alla luce delle emanande Linee Guida dell'ANAC volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del presente PNA ed a fornire chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali.

Il RPTC

Dott.ssa Susanna Marotta

